



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 141/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE GOLFO 2000 (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELEGOLFO")
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2,
DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CO.RE.COM. LAZIO CONTESTAZIONE N. 2/2017 - PROC. 52/17/MZ-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44"*;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *"Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello"* e, in particolare, l'art. 5;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lazio del 3 agosto 2001, n. 19, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lazio;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Lazio l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0010901 del 28 febbraio 2017 il CO.RE.COM. Lazio ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all’istruttoria svolta nei confronti dell’Associazione Culturale Golfo 2000, fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telegolfo*”, da cui si evince che:

- in data 22 settembre 2016, con nota prot. n. RT.748/16, inviata via PEC all’Associazione Culturale Golfo 2000, il CO.RE.COM. Lazio richiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telegolfo*” nel periodo compreso fra le ore 00:00 del 22 agosto e le ore 24:00 del 28 agosto 2016;
- dalle risultanze dell’attività di monitoraggio, affidato, per il CO.RE.COM. Lazio per l’anno 2016, alla società CEDAT85 S.r.l., acquisite dal CO.RE.COM. in data 15 dicembre 2016 (prot. n. RT/941/16) risultava che “*le registrazioni fornite erano prive di audio. Le rilevazioni sono pertanto state effettuate tenendo in considerazione il solo flusso video*”;
- con atto cont. n. 2 anno 2017 in data 4 gennaio 2017 il CO.RE.COM. Lazio ha accertato l’impossibilità da parte dell’Associazione Culturale Golfo 2000, di fornire la registrazione integrale della programmazione andata in onda su “*Telegolfo*” nel periodo compreso fra le ore 00:00 del 22 agosto e le ore 24:00 del 28 agosto 2016 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

Successivamente, con nota prot. AGCOM 0034963 del 30 maggio 2017, l’Autorità chiedeva al CO.RE.COM. Lazio di integrare la documentazione istruttoria.

Successivamente, in data 15 giugno 2017, ad integrazione della documentazione già inviata in relazione al suddetto procedimento n. 52/17/MZ-CRC (Cont. CO.RE.COM. Lazio n. 2/17) avviato nei confronti dell’Associazione Culturale Golfo 2000, fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telegolfo*”, venivano acquisiti i seguenti documenti:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telegolfo” nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 22 agosto 2016 e le ore 24:00:00 del 28 agosto 2016;
- l’atto di accertamento e contestazione n. 2 anno 2017 nei confronti dell’Associazione Culturale Golfo 2000 per la presunta violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;
- le memorie difensive della società del 2 febbraio 2017 acquisite al Prot. CO.RE.COM. n. RT46/17.

Con nota prot. AGCOM n. 0041143 del 26 giugno 2017 l’Autorità ha acquisito la ricevuta di consegna dell’atto di accertamento e contestazione n. 2/17 nei confronti dell’Associazione Culturale Golfo 2000 per la presunta violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS inviata dal CO.RE.COM. Lazio a mezzo PEC.

2. Deduzioni della società

L’Associazione Culturale Golfo 2000, a seguito della ricezione dell’atto di contestazione, ha inviato i propri scritti difensivi al Comitato in data 2 febbraio 2017 da cui si evince che:

- non vi è stata emissione di pubblicità di alcun genere nel periodo di monitoraggio richiesto ovvero dalle ore 00:00 del 22 agosto 2016 alle ore 24:00 del 28 agosto 2016;
- a parte l’audio, completamente assente, dalle risultanze del monitoraggio riguardante il solo flusso video (contenuto immagini video, marchio, orario) non sono state riscontrate violazioni;
- la mancata presenza dell’audio nei DVD inviati al CO.RE.COM., è dovuta all’esistenza di “*un difetto di software di conversione tra il registratore di stazione e quello delle copie DVD, unico errore tecnico imprevedibile e assolutamente non voluto*”;
- essendo trascorsi i tre mesi di obbligo di tenuta delle registrazioni, non è stato possibile fornire, da parte dell’Associazione, un nuovo materiale audio e video.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lazio ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’archiviazione del procedimento nei confronti della Associazione Culturale Golfo 2000, fornitore del servizio di media audiovisivo “Telegolfo”. Questa Autorità ritiene di non accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lazio in quanto sussistono gli estremi per procedere alla irrogazione della sanzione.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS in quanto le registrazioni della programmazione relative al periodo compreso fra le ore 00:00 del 22 agosto 2016 e le ore 24:00 del 28 agosto 2016



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

risultano essere mancanti del segnale sonoro. Per tale motivazione si ritiene la registrazione non integrale e pertanto non conforme alla normativa vigente secondo cui “I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi [...]”. La modalità di registrazione dei programmi deve essere tale da garantire la replicabilità degli stessi a fronte di richiesta dell’ autorità di vigilanza e dell’ autorità giudiziaria. Solo in tal caso può escludersi la violazione dell’ obbligo previsto dall’ art. 8, comma 2, dell’ Allegato A) alla delibera 353/11/CONS. La *ratio* della norma, infatti, è quella di rendere possibile il controllo sull’ emesso televisivo non esclusivamente presso i locali del fornitore del servizio media audiovisivo. La circostanza per la quale la mancata presenza dell’ audio nei dvd inviati al CO.RE.COM. sia dovuta all’ esistenza di “*un difetto di software di conversione tra il registratore di stazione e quello delle copie DVD, unico errore tecnico imprevedibile e assolutamente non voluto*” non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’ illecito derivante, incombendo, comunque, sull’ esercente l’ attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’ obbligo della conservazione della registrazione integrale dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Non rileva, nel caso di specie, la circostanza secondo cui dalle risultanze del monitoraggio fornite della società CEDAT85 S.r.l. non sarebbero state riscontrate violazioni. Le risultanze del monitoraggio, infatti, essendo relative al solo flusso video e non a quello audio, risultano essere incomplete.

La decorrenza del termine di legge di 90 giorni non può essere considerato come esimente per non aver potuto produrre ulteriore integrale copia dei programmi e quindi come causa di esclusione della violazione, in quanto l’ emittente ha facoltà di conservare la registrazione dei programmi ben oltre il termine minimo previsto dalla legge. In ogni caso, la richiesta di fornire copia delle registrazioni e la conseguente notifica dell’ atto di contestazione sono avvenuti nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’ applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell’ art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’ art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in quanto le registrazioni sono state conservate dalla società per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi comprensive del logo del Gruppo,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della data e dell'ora di diffusione delle trasmissioni, risultando unicamente manchevoli del segnale sonoro, ragione per cui la violazione si connota di lieve gravità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha collaborato attivamente all'istruttoria, fornendo copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telegolfo" nel periodo compreso dalle ore 00:00 del 22 agosto 2016 alle ore 24:00 del 28 agosto 2016, seppur prive di audio, ed inviando le proprie memorie difensive.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Non è stato possibile reperire, dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio dell'Associazione Culturale Golfo 2000;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

All'Associazione Culturale Golfo 2000, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telegolfo", con sede in Minturno (LT), Via per Castelforte, n. 140, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 141/17/CSP ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11CONS" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 141/17/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi